

COMUNE DI CERVARA DI ROMA
(Città Metropolitana Roma Capitale)

ORDINANZA DEL SINDACO

Registro Generale n.

N. 17 Data 22-05-2020	Oggetto: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. 15 GIUGNO - 30 SETTEMBRE 2020.
------------------------------	---

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. 31/3/98 nr. 112: “Conferimento di funzioni di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

Considerato che ai sensi delle predette norme il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile ed i Comuni, tra le funzioni loro attribuite, hanno anche quelle relative all’attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali;

Visto il D. Lgs. 18/8/00 nr. 267: “Testo unico riguardante l’ordinamento degli enti Locali”;

Vista la L. 24/2/1992 nr. 225: “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;

Vista la L. 21/11/00 nr. 353: “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e relative linee guida per i piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Vista la L. R. 28/10/02 nr. 39, ART. 65 : “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” ed il relativo Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7 (prevenzione degli incendi boschivi);

Vista la nota della Regione Lazio n. 442363 pervenuta in data 20 maggio 2020 con la quale si informano i Comuni circa periodo di massimo rischio di incendio boschivo con stato di grave pericolosità che va dal 15 Giugno al 30 Settembre;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 13/10/2017 con cui è stato approvato il “Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile”;

Vista la delibera di Giunta Municipale con cui è stato adottato il “Catasto degli Incendi boschivi”, **che prevede l'applicazione di severi vincoli sulle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco;**

ORDINA

- E' VIETATO, nel periodo individuato dal 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2020

, su tutto il territorio comunale, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato **COMPIERE AZIONI CHE POSSONO ARRECAR PERICOLO MEDIATO O IMMEDIATO DI INCENDIO, e specificatamente:**

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brúllare mine o usare esplosivi
- c) usare apparecchi a fiamma od eleatrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati
fornelli o inceneritori che producon faville o brace
- e) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra

- **E' VIETATO, NEL MEDESIMO PERIODO**, su tutto il territorio comunale, se non autorizzati dal Comando del Corpo Carabinieri Forestale dello Stato competente e, per la parte di territorio comunale ricadente all'interno del Parco Regionale dei Monti Simbruini dall'Ente Parco medesimo, bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie di qualsivoglia natura, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali e provinciali;

- Ai possessori, a qualsiasi titolo, di boschi, terreni agricoli, prati, pascoli ed incolti, di adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:

- 1) **Effettuazione, sul perimetro delle aree confinanti con strutture abitative, di una fascia tagliafuoco di almeno mt. 10 ovvero accurato sfalcio e successivo sgombero (anche mediante interrimento) del residuo e/o di altro materiale combustibile per una fascia di medesima ampiezza, fatta eccezione per le specie protette di cui alla L.R. 19.9.1974 NR. 61;**
- 2) **Effettuazione, sul perimetro di tutte le altre aree, di fascia tagliafuoco di almeno mt. 5 ovvero accurato sfalcio e successivo sgombero (anche mediante interrimento) del residuo e/o di altro materiale combustibile per una fascia di medesima ampiezza, fatta eccezione per le specie protette di cui sopra;**
- 3) **Decespugliamento, sfalcio, ripulitura e diserbo delle scarpate e dei margini stradali, specie se adiacenti formazioni boschive, fatta eccezione per le specie protette di cui sopra.**

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti nelle predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite. In tal senso, la mancata osservanza degli obblighi di cui ai punti precedenti potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, con particolare riguardo alla Legge 21 novembre 2000 n. 353;

Inoltre, ove il proprietario dovesse risultare inadempiente alle prescrizioni impartite, le operazioni silvocolturali di pulizia e manutenzione delle aree, specie in quelle ricadenti nelle zone a più elevato rischio, saranno effettuate in via sostitutiva da questo Ente con successivo recupero delle spese sostenute;

Chiunque individuasse un incendio boschivo, o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, suscettibile di costituire minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne

l'allarme alle autorità competenti, in modo da favorirne tempestivamente lo spegnimento.

Le segnalazioni potranno effettuarsi ai seguenti numeri:

- a) 112 EMERGENZA;
- b) 0774920009 Stazione Carabinieri Arsoli
- c) 0774827369 Guardia Parco .
- d) 0774828715 Comune di Cervara di Roma

Il Comando Polizia Municipale e le Forze di Polizia presenti sul territorio, cui la presente sarà urgentemente trasmessa, sono incaricati di accertare l'osservanza dell'ordinanza da parte della cittadinanza.

L'Associazione Volontari Protezione Civile di Cervara di Roma è incaricata, nei limiti delle capacità operative possedute e nel rispetto della legge, ad effettuare attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento di eventuali incendi sotto il coordinamento tecnico della Sala Operativa Unificata Permanente della Direzione Regionale di Protezione Civile salvo tempestiva informazione di ogni novità di rilievo all'Autorità di protezione Civile Comunale.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Roma (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 22 maggio 2020

IL SINDACO

ALIVERNINI

Adriano

IL SINDACO
ALIVERNINI ADRIANO

